

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20368 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 31/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 1549-2017 proposto da:

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMBATTISTA
RIZZA;

- *ricorrente* -

contro

LANNI DOMENICO, LANNI ALESSANDRA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1268/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 18/10/2016;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Ragioni della decisione

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1268/3/2016, depositata il 18 ottobre 2016, la CTR
del Piemonte accolse l'appello proposto dai signori Domenico Lanni
ed Alessandra Lanni (padre e figlia) nei confronti del Comune di
Torino avverso la sentenza della CTP di Torino, che aveva respinto i
ricorsi riuniti dei contribuenti avverso il silenzio – rifiuto del Comune
di Torino in relazione all'istanza di rimborso dell'IMU che i
contribuenti ritenevano versata in eccedenza su quella effettivamente
dovuta per l'anno 2012.

Avverso la sentenza della CTR l'ente impositore ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 53, comma 2, del d. lgs.
n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere
omesso la pronuncia impugnata di pronunciarsi sull'eccezione
d'inammissibilità dell'appello dei contribuenti avverso la pronuncia di
primo grado favorevole all'Amministrazione comunale, per difetto di
specificità dei motivi, essendosi limitati i contribuenti a reiterare i

motivi d'impugnazione del silenzio – rifiuto reso dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso senza alcuna correlazione con le argomentazioni svolte dalla Commissione tributaria provinciale di Torino.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che fosse possibile ascrivere l'agevolazione, prevista dalla suddetta norma di cui al citato decreto, al nucleo familiare cui appartengono i ricorrenti, ciascuno possessore di uno dei due immobili adibiti ad abitazione principale della famiglia, sul presupposto che l'art. 13 del d.l. n. 201/2011 fa riferimento al possessore ed al suo nucleo familiare.

3. Il primo motivo è inammissibile, sia in relazione alla denuncia della violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in primo luogo il vizio di omessa pronuncia è riferibile alle sole questioni di merito (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. sez. 6-2, ord. 12 gennaio 2016, n. 321), mentre, in relazione alla denuncia della pretesa violazione della disposizione di legge processuale invocata (art. 53 del d. lgs. n. 546/1992), è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte in materia ha espresso il principio consolidato secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni d'impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere d'impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad

ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass. sez. 6-5, ord. 1° luglio 2014, n. 14908).

4. Il secondo motivo è invece manifestamente fondato.

Giova premettere in fatto che la presente controversia trae origine da istanza di rimborso formulata dai contribuenti sul presupposto che dovessero entrambi beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella l. 24 dicembre 2011, n. 214, in relazione al fatto che essi, padre e figlia, possedessero come abitazione principale, ivi dimorandovi stabilmente ed avendo lì la propria residenza anagrafica, l'unità immobiliare di proprietà l'una dell'altro.

4.1. Osserva la Corte che il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in tema di ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi.

L'art. 13, comma 2, del citato d.l. n. 201/2011, per quanto qui rileva, statuisce che «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita, peraltro, ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso (cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n.

25902; Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, n. 25279; Cass. sez. 5, 12 febbraio 2010, n. 3393; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, 3011), per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente.

4.2. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).

4.3. D'altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato 13 del d.l. n. 201/2011, con l'aggiunta, ad opera dell'art. 1, comma 10, della l. n. 208/2015, della previsione, al comma 3, del comma 0a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato [...]».

5. Il ricorso del Comune di Torino va pertanto accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

5.1. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti.

6. Avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio riguardo al doppio grado di merito, ponendosi solidalmente le spese del giudizio di legittimità, secondo soccombenza, a carico degli intimati, nella misura così come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta gli originari ricorsi dei contribuenti.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna gli intimati al pagamento in solido nei confronti del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2018

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

DEPOSITO IN...

Corte di Cassazione - copia non ufficiale